REGOLAMENTO (CEE) N. 2739/77 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2320/74 per quanto riguarda il termine per l'esportazione delle carni bovine d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2320/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2590/77 (4), l'acquirente s'impegna per iscritto a ritirare e ad esportare le carni entro un termine di 8 settimane dal giorno in cui è informato dell'accettazione della sua domanda;

considerando che detto termine è risultato troppo breve nei casi in cui gli operatori desiderano valersi delle possibilità previste dal regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/72 (6); che occorre pertanto prolungare il termine per l'esportazione previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2320/74 in modo che gli operatori possano valersi delle predette possibilità;

considerando che questo termine prolungato deve egualmente decorrere dal giorno in cui l'interessato è informato dell'accettazione della sua domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2320/74 è completato dalla frase seguente:

« Tuttavia, qualora l'acquirente sottoponga la carne al regime previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 il termine di cui alla frase precedente è esteso a sei mesi unicamente per quanto riguarda l'obbligo di esportare. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.
(4) GU n. L 301 del 25. 11. 1977, pag. 17.
(5) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 130 del 7. 6. 1972, pag. 15.